Deliberazione n. 1/2025/CCR

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e, in particolare, l'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente "*Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale*;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e, in particolare, il Titolo III rubricato "*Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale*";

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*";

VISTO l'accordo collettivo provinciale quadro (ACPQ) di data 5 maggio 2003 come modificato in data 16 ottobre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1459 del 20 settembre 2024, avente ad oggetto "*Direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per l'apertura del tavolo negoziale per la modifica dell'Accordo collettivo provinciale quadro di data 5 maggio 2003 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali*";

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2028 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto "*Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo di data 2 dicembre 2024 siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Confederazioni/Organizzazioni sindacali rappresentative concernenti la modifica dell'art. 1, comma 5, dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019*";

RILEVATO che la citata deliberazione n. 2028/2024 subordina la sottoscrizione del testo concordato alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota dell'APRAN prot. n. 27/2025/6572/2-2023-5 del 7 gennaio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 44 in data 8 gennaio 2025, con la quale è stata trasmessa l'ipotesi di accordo, siglata il 2 dicembre 2024, di modifica dell'art. 1, comma 5, dell'accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019, nonché la relativa relazione tecnica di accompagnamento, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA il decreto n. 1/2025 del 10 gennaio 2025, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Cons. Marilisa Beltrame e al Cons. Tullio Ferrari le funzioni dell'attività di controllo finalizzata alla certificazione dell'ipotesi di accordo sopra citata;

VISTA l'ordinanza n. 1/2025 del 10 gennaio 2025 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Cons. Tullio Ferrari, ed esaminata la documentazione agli atti:

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Al riguardo si precisa che il citato art. 2-*bis* del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che "*1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto.*

2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.".

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega "*al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"e che la norma "*tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023*".

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;

b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;

c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (*cfr., ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

Importante riferimento nel controllo è costituito dal "*Rapporto generale di certificazione*", approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98.

2. L'ipotesi di accordo in esame prevede:

- nelle more della definizione di un accordo quadro provinciale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), la conferma della disciplina vigente in materia rappresentata dagli accordi quadro nazionali che dettano la tempistica e le modalità delle procedure elettorali per le RSU del comparto Sanità;
- in via transitoria, la proroga di due anni della durata in carica degli attuali componenti delle RSU del comparto Sanità;
- l'impegno ad un confronto, entro il 30 giugno 2026, al fine di valutare eventuali interventi di modifica a livello di accordo provinciale.

3. Dall'analisi del contenuto della citata ipotesi di accordo siglata in data 2 dicembre 2024 e della relazione di accompagnamento, la Sezione prende atto che essa non determina alcun impatto in termini di costo sul bilancio provinciale.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige sede di Trento

ACCERTA

che l'ipotesi di accordo in esame, avendo natura normativa con riguardo alla modifica dell'accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio provinciale e rimanda ad un successivo confronto tra le parti interessate entro il 30 giugno 2026.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Cons. Tullio FERRARI	Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott. Aldo PAOLICELLI